



Centro di Promozione Sociale "Giovani Insieme" Onlus

Sede legale P.zza F.lli Messina, 36 – 94012

Barrafranca (EN)

Codice Fiscale: 91028380862

Cell. 380 6913266 – 3291885036

e-mail: g-insieme-onlus@libero.it Pec: g-insieme-onlus@pec.it



VERBALE DI ASSEMBLEA N° 001/2021 (SEDUTA STRAORDINARIA)

Il giorno 28 del mese di Febbraio dell'anno 2021 alle ore 19.30 si riuniscono in prima convocazione e alle 20.00 in seconda convocazione, in videoconferenza attraverso una piattaforma online, i signori: Crapanzano Mirella Irene Stella, Giunta Serena Florinda, Paternò Claudio, Rabita Giuseppe, Salamone Giuseppe, Spataro Antonina, Lo Monaco Rosa, Ingala Giovanni, Capici Pietro, Cravotta Nicolò Emanuele.

Sono stati discussi i seguenti OdG:

- Integrazioni Statutarie.

Il presidente prende parola e spiega che vista la comunicazione ufficiale ricevuta tramite PEC in data 25/02/2021 da parte dell'agenzia delle entrate – ufficio controlli di Palermo riguardante le modifiche statutarie apportate per gli adeguamenti del Codice del Terzo Settore il 23/10/2020, bisogna integrare qualche articolo dello statuto, come indicato dall'ufficio suddetto. Il segretario dà lettura della comunicazione e dei punti integrati. Il presidente si metterà in contatto con il dott. Daniele Alibrandi, funzionario dell'ufficio suddetto per avere chiarificazioni sulla procedura e sulle modifiche effettuate.

Lo statuto corretto verrà nuovamente registrato all'agenzia delle entrate del territorio (Enna) per poi essere inviato tramite PEC, all'agenzia delle entrate, Direzione Regionale della Sicilia – ufficio controlli, di Palermo.

L'assemblea approva all'unanimità.

Non avendo nessun altro punto da discutere, la seduta viene sciolta.



Il Presidente

(Salamone Giuseppe)

La Segretaria

(Mirella Irene Stella Crapanzano)

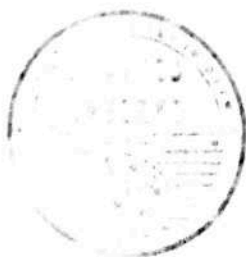
Barrafranca 28/02/2021

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI ENNA

RE.TO IL 16 MAR 2021 AL N. 357 SERIE 30
ESATTE € 259,20 (EURO. DIECEOTTO E NATALE)
() di cui per IPOTECA € _____
CATASTO € _____



Calogero angelo Alimentato
in delega del Direttore Provinciale





STATUTO

ARTICOLO 1 (DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "Centro di Promozione Sociale Giovani Insieme" - Onlus, ETS, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Barrafranca (EN) e con durata illimitata.

Dall'11 settembre 2018 Art. 82, c.3 e c.5, codice ETS esente dell'imposta di registro e di bollo.

ARTICOLO 2 (SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ)



L'associazione non ha scopo di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di utilità sociale. È apartitica e democratica. Essa, essendo di ispirazione cristiana, trova nei principi propri del Vangelo e della dottrina sociale della chiesa ispirazione per ogni sua azione. Le attività dell'associazione devono essere finalizzate a raggiungere lo scopo di natura ideale e caritativo. Essa potrà attuarsi attraverso programmi a favore di fasce sociali disagiate e/o emarginate nelle loro possibilità di vita e di crescita morale, culturale ed economica – sociale.

Per far ciò la tipologia di attività si articola in:

- a) Attività di tipo socio-assistenziale, verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari organizzate con modalità, periodicità e forme tali da garantire continuità al servizio offerto;
- b) Attività varie miranti alla promozione dei valori della solidarietà, del servizio;
- c) Organizzazioni di attività sportive dilettantistiche e di manifestazioni varie rivolte a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari che abbiano sempre un riferimento alla crescita interiore e all'integrazione dell'individuo;
- d) Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico;
- e) Promozione di attività nel settore della cultura e dell'arte, promuovendo tutte quelle iniziative volte ad una valorizzazione della cultura in genere ed in

particolare a quella delle tradizioni etniche e religiose presenti nel territorio, promuovendo l'interscambio culturale e facilitando il dialogo;

- f) Nel settore di tutela e valorizzazione della natura, organizzando escursioni, raduni e viaggi miranti a formare una cultura legata al rispetto dell'ambiente naturale;
- g) Nel settore della promozione della cultura e dell'arte attraverso la creazione di una raccolta di libri e manoscritti a tema vario ma in particolare religioso, filosofico, medico- naturalistico, psicologico, sociologico, mirante la diffusione di una cultura ed un'arte quali elementi di dialogo e di scambio;
- h) nel settore assistenziale attraverso la promozione della solidarietà nei confronti di anziani, disadattati, emarginati e delle minoranze; tale attività potrà essere svolta dai soci, attraverso iniziative programmatiche (organizzazione di giornate, feste e momenti di intrattenimento) deliberate dalla assemblea dei soci o dal consiglio direttivo; l'Associazione si propone di curare soprattutto la diffusione nella società del principio e della solidarietà sociale;
- i) formazione e istruzione;
- j) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici o privati, studi e ricerche, progetti, al fine di realizzare nella società le finalità dell'Associazione;
- k) aiuti umanitari verso i componenti di collettività estere e assistenza e/o accoglienza verso le varie realtà di immigrazione.

L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e svolge in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, con decorrenza dai termini sanciti dall'art. 104 comma 2 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117.

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate con decorrenza dai termini sanciti dall'art. 104 comma 2 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117:

- 
- 
- 
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - f) nel settore della promozione della cultura e dell'arte attraverso la creazione di una raccolta di libri e manoscritti a tema vario ma in particolare religioso, filosofico, medico-naturalistico, psicologico, sociologico, mirante la diffusione di una cultura ed un'arte quali elementi di dialogo e di scambio;
 - g) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - h) formazione universitaria e post-universitaria;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - k) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo

recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- n) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- o) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- p) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ARTICOLO 2.1

1. Il servizio di tipo socio-assistenziale si potrà svolgere nella forma di:

- a) assistenza e attività a valenza terapeutica e non, offerta ai disabili, ai minori, alle varie realtà di disagio e di abbandono e agli anziani;
- b) trasporto dalle loro abitazioni alla sede delle attività dell'associazione degli utenti dei servizi offerti e/o trasporto verso le diverse realtà ludico-riabilitative ed educative previste in programmi o progetti di attività o convenzione;
- c) attività miranti a far venire fuori ed esaltare le capacità espressive dell'utente (disabile, minore o altro) nelle varie forme in cui queste si possono manifestare;
- d) attività di educazione alla salute, prevenzione e sostegno all'handicap.

2. Per la realizzazione delle attività istituzionali, l'Associazione utilizza ogni forma di comunicazione e pubblicazione anche a mezzo stampa o attraverso ogni altra tecnologia disponibile di tipo informatico, telematico, e multimediale per ampliare la conoscenza e sensibilizzare l'opinione pubblica e, sempre con riferimento alle problematiche del proprio scopo sociale, promuove pure studi, seminari, corsi, convegni e centri di documentazione.

3. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare e definire altre modalità, attività od iniziative dirette al miglior raggiungimento dei fini istituzionali.

4. Il Consiglio Direttivo dell'associazione, potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e/o privati che contemplino lo svolgimento di attività istituzionali.

5. L'associazione potrà partecipare a bandi, gare pubbliche o altre forme di affidamento di servizi rivolte da enti pubblici o privati a imprese e operatori del terzo settore, che prevedano lo svolgimento di attività istituzionali proprie della stessa.

6. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Oltre alle attività istituzionali sopra elencate, l'associazione può compiere ogni forma di attività connessa direttamente ad esse, ovvero ogni attività accessoria, in quanto integrativa delle stesse. Questo tipo di attività è strutturalmente funzionale a quella istituzionale e si sostanzia in operazioni di completamento, o dirette in ogni caso a migliorare la qualità e la fruibilità dei servizi offerti.

7. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

ARTICOLO 3 (AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- 
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.



Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci si distinguono in: Soci Ordinari, Soci Onorari:

- a) i Soci Ordinari sono coloro che, avendo fatto richiesta scritta nella quale oltre alle generalità si dichiara la volontà attenersi allo statuto ed al regolamento dell'Associazione, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo che provvederà, entro trenta giorni dall'istanza, a ratificare o non ratificare l'ammissione e a fornire l'eventuale tessera sociale.
- b) i Soci Onorari vengono nominati dall'Organo di amministrazione su proposta del Presidente dietro valutazione di meriti culturali e morali dei singoli candidati.



ARTICOLO 4 (DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- partecipare alle riunioni formative.

ARTICOLO 5 (PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: in presenza di ritardo superiore a sei mesi nel pagamento della quota annuale, ovvero per comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione e per ogni altra motivata ragione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Il provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale potrà ricorrere all'Assemblea con istanza scritta motivata indirizzata al Presidente dell'Associazione, per mezzo di raccomandata o di posta elettronica di cui si dia ricezione, a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Il Consiglio Direttivo può emanare provvedimenti disciplinari nei confronti del Socio che risultasse inadempiente al presente regolamento. I provvedimenti disciplinari prevedono:

1. Richiamo verbale, nel caso di inadempienze giudicate di lieve entità;
2. Richiamo scritto, nel caso di reiterate inadempienze giudicate di lieve entità e per le quali si è già provveduto a richiamare verbalmente e senza esito l'interessato;
3. Sospensione temporanea, nel caso di reiterate inadempienze giudicate di lieve entità e per le quali si è già provveduto a richiamare in forma scritta e senza esito l'interessato: il periodo di sospensione è stabilito dal Consiglio Direttivo in base al giudizio sulla gravità delle inadempienze di volta in volta riscontrate;
4. Sospensione a tempo indeterminato, nel caso di inadempienze gravi e lesive dello spirito associativo e dei principi sanciti dallo Statuto, che comporta la perdita dello status di Socio.

Per tutti i provvedimenti disciplinari è il Consiglio Direttivo a deliberare, entro 60 giorni dalla segnalazione, l'entità della sanzione e a darne comunicazione.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 6 (ORGANI)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- i Formatori;
- gli Educatori;
- l'Organo di controllo;
- altre figure necessarie all'espletamento delle attività associative.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 7 (ASSEMBLEA)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta cartacea o digitale, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno 3 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo

Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'assemblea, anche in difetto di convocazione, sarà sempre valida quando siano presenti tutti i soci ed essi provvedano concordemente a deliberare sugli argomenti che vengono stabiliti, e le deliberazioni saranno valide se assunte con le maggioranze sopra indicate.

ARTICOLO 8 (ORGANO DI AMMINISTRAZIONE)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, determinare le quote associative annuali ed ogni modalità di reperimento anche di altri contributi e/o fondi per le spese di gestione e per le finalità dell'Associazione;
- provvedere alla destinazione ed erogazione dei proventi per gli interventi ed iniziative anche programmati dallo stesso;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- eleggere tra i suoi componenti il Presidente;
- può istituire la carica di segretario da attribuire ad uno dei componenti, escluso il Presidente;

- nominare i formatori, gli educatori e altre figure necessarie all'espletamento dei progetti.

Nel caso del venir meno di tutti i componenti, il Presidente od il più anziano di essi convocherà al più presto l'assemblea per le nuove nomine e dovrà nelle more svolgere i compiti ordinari e quelli assolutamente indifferibili anche straordinari.

L'organo di amministrazione si riunisce normalmente per deliberare sull'amministrazione, le attività ed iniziative presso la sede dell'associazione, salvo altro luogo direttamente concordato tra i componenti. Le modalità di convocazione possono essere le più varie. Delibera a maggioranza dei Consiglieri presenti.

La presenza di tutti i componenti rende comunque valida qualsiasi diversa riunione ed efficaci le relative decisioni e deliberazioni assunte a maggioranza. Potrà avvalersi di tecnici ed esperti, ma non potrà erogare compensi superiori a quelli minimi inderogabili previsti per legge in ciascun campo o professione.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili per 5 mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono partecipare alle riunioni e in caso di assenza devono giustificarsi con anticipo di 24 ore, inoltre hanno l'obbligo di partecipare attivamente alle attività intraprese dall'Associazione.

Nei casi di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, o mancata partecipazione attiva ai progetti intrapresi dall'Associazione il consigliere decade. In tal caso il Consiglio nomina il sostituto tra gli educatori fino alla prima assemblea utile.

I membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non divulgare notizie e fatti emersi. La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la

metà più uno dei Consiglieri. Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al consiglio non è possibile delegare un altro Consigliere.

ARTICOLO 9 (PRESIDENTE)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 10 (FORMATORI, EDUCATORI E ALTRE FIGURE NECESSARIE ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE)

I formatori sono soci nominati dal consiglio direttivo con formale delibera e sono contingentati dal regolamento interno. Gli educatori sono soci nominati dal consiglio direttivo, sotto indicazione dei formatori e sono contingentati dal regolamento interno. Le altre figure sono soci che all'occorrenza vengono nominate dal consiglio direttivo e sono contingentate dal regolamento interno.

ARTICOLO 11 (ORGANO DI CONTROLLO)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel

uso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Assemblea in sede di approvazione dei bilanci potrà decidere di istituire e nominare il Collegio dei Revisori, che sarà composto di tre membri con idonea capacità professionale, anche non soci, avente funzione di controllo della correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, il quale provvederà a redigere una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

ARTICOLO 12 (REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 13 (PATRIMONIO)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 14 (DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 15 (RISORSE ECONOMICHE)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ARTICOLO 16 (BILANCIO DI ESERCIZIO)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 17 (LIBRI)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ARTICOLO 18 (VOLONTARI)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 19 (LAVORATORI)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ARTICOLO 20 (CONVENZIONI)

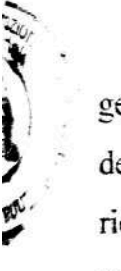


Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del consiglio direttivo, presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO 21 (RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 22 (DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO)



L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 23 (SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ARTICOLO 24 (RINVIO)



Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto

dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Per quanto non previsto si richiamano le norme del Codice Civile e di legge applicabili in materia.

ARTICOLO 25 (REGIME TRANSITORIO)

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017 n.117, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460, pertanto l'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- Svolgere attività diverse da quelle indicate alla lett a), comma, art. 10 D.lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- Di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

Ha l'obbligo, inoltre, di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Pertanto tutte le previsioni del presente Statuto che fanno riferimento al Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017 n.117, ivi compreso l'uso dell'acronimo ETS, rimangono sospese sino alla operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui sopra.